

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3476 del 19/06/2024
Oggetto	MODIFICA DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL FIUME TREBBIA UBIcata IN LOCALITÀ RIVE DI SANT'AGATA DEL COMUNE DI RIVERGARO (PC) AD USO OCCUPAZIONE PER SPATTACOLI - DET-AMB-2022-2695 DEL 27/05/2022 - CONCESSIONARIA: ASSOCIAZIONE TRAMBALLANDO PRO LOCO DI RIVERGARO - PROCEDIMENTO PC14T0017- PRATICA 18225/2024.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3579 del 18/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciannove GIUGNO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO:MODIFICA DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL FIUME TREBBIA UBCATA IN LOCALITÀ RIVE DI SANT'AGATA DEL COMUNE DI RIVERGARO (PC) AD USO OCCUPAZIONE PER SPATTACOLI - DET-AMB-2022-2695 DEL 27/05/2022 - CONCESSIONARIA: ASSOCIAZIONE TRAMBALLANDO PRO LOCO DI RIVERGARO - PROCEDIMENTO PC14T0017- PRATICA 18225/2024.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 - n. 1694 del 2017 - n. 1740 del 2018 e n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città

metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

**DATO ATTO CHE:**

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RESO NOTO CHE:**

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell’Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest”;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell’Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

**DATO ATTO** che ai sensi di quanto previsto all’art 6 bis Legge 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. DET-AMB-2022-2695 del 27/05/2022 ad oggetto: “L.R. 7/2004 S.M.I. - CAPO II - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI RIVERGARO (PC) - CORSO D'ACQUA: FIUME TREBBIA - USO: MANIFESTAZIONI TEMPORANEE PER SPETTACOLI ED INSTALLAZIONE DI UN PALCO CON ESPOSIZIONE DI TAVOLI - CONCESSIONARIA: ASSOCIAZIONE TRAMBALLANDO PRO LOCO DI RIVERGARO - SINADOC: 12903/2022 - CODICE PROCEDIMENTO: PC14T0017”;

**VISTA** la nota trasmessa dall’Agenzia Interregionale per il Fiume Po - A.I.Po prot. n. 12365 del 03/05/2024 (assunta al protocollo ARPAE in pari data con il n. 81303), con cui è stato aggiornato il parere di competenza precedentemente rilasciato dall’Agenzia e acquisito nell’ambito del procedimento concessorio conclusosi con la determinazione suddetta;

**RITENUTO** di dover procedere alla modifica della succitata determinazione n. DET-AMB-2022-2695 del 27/05/2022 **sostituendo**:

- la lettera b) del dispositivo con la seguente:

*“ La concessione è valida fino al 31/12/2028, con effettivo utilizzo dell’area per numero 5 (cinque) periodi temporali discontinui, non superiori a gg. 12 consecutivi ciascuno, compresi all’interno del periodo tra il 1 marzo e il 30 ottobre di ogni annualità della concessione”;*

- l’art. 7 del Disciplinare di concessione allegato quale parte integrante e sostanziale della stessa con il seguente:

*“ Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico*

*1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall’Agenzia Interregionale per il Fiume Po – A.I.Po - assunto al protocollo ARPAE n. 50005 del 24/03/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale, successivamente integrato e sostituito per quanto riguarda l’art. 2 con nota A.I.Po - assunta al protocollo ARPAE con il n. 81303 del 03/05/2024”;*

**DATO ATTO** che con nota ARPAE n. 83989 del 08/05/2024 è stato comunicato l’avvio del procedimento relativo alla presente modifica;

**PRESO ATTO** che nei termini assegnati non è pervenuta alcuna osservazione da parte del concessionario;

## DETERMINA

*sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:*

- 1) di modificare** la propria determinazione n. DET-AMB-2022-2695 del 27/05/2022, **sostituendo**:
  - la lettera b) del dispositivo con la seguente:

*“ La concessione è valida fino al 31/12/2028, con effettivo utilizzo dell’area per numero 5 (cinque) periodi temporali discontinui, non superiori a gg. 12 consecutivi ciascuno, compresi all’interno del periodo tra il 1 marzo e il 30 ottobre di ogni annualità della concessione ”;*
  - il Disciplinare di concessione allegato alla determinazione n. DET-AMB-2022-2695 del 27/05/2022, con il Disciplinare di concessione allegato al presente atto;
- 2) di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 17/06/2024;
- 3) di confermare** le restanti parti della determinazione n. DET-AMB-2022-2695 del 27/05/2022, per tutto quanto non modificato dal presente atto;
- 4) di rendere noto** che:
  - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- 5) di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge;
- 6) di dare atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell’art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all’autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione,

all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

**La Dirigente Responsabile del**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

**dott.a Anna Callegari**

***ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE***

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata all'Associazione Tramballando Pro Loco di Rivergaro – C.F. e P.IVA: 01292950332, con sede legale in Comune di Rivergaro (PC), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC14T0017.

**Art. 1 - Oggetto della concessione**

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale ubicata in Comune di Rivergaro (PC), Località Rive di Sant'Agata, sponda destra del Fiume Trebbia, identificata al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 22 fronte mappale 336, di circa mq 800, per lo svolgimento di manifestazioni temporanee, come spettacoli folkloristici/musicali, compresa l'installazione di un palco per la musica e il posizionamento di tavoli come da elaborato planimetrico allegato (sub 1).

**Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione**

1. La concessione è valida fino al 31/12/2028, con effettivo utilizzo dell'area per numero 5 (cinque) periodi temporali discontinui, non superiori a gg. 12 consecutivi ciascuno, compresi all'interno del periodo tra il 1 marzo e il 30 ottobre di ogni annualità della concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

**Art. 3 - Revoca e/o decadenza**

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004:
  - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,

- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
  - il mancato pagamento di due annualità di canone,
  - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza, ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Art. 4 - Canone, cauzione e spese**

1. Il canone dovuto per l'anno 2024 ammonta a € **252,64**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
3. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
4. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **250,00**.
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità**

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.

2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

#### **Art. 6 - Obblighi e condizioni generali**

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
  - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
  - la conservazione dei beni concessi,
  - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza

demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

#### **Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico**

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – A.I.Po - assunto al protocollo ARPAE n. 50005 del 24/03/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale, successivamente integrato e sostituito per quanto riguarda l'art. 2 con nota A.I.Po - assunta al protocollo ARPAE con il n. 81303 del 03/05/2024.

#### **Art. 8 - Prescrizioni di ordine ambientale**

1. Il Concessionario è tenuto alla rigorosa osservazione delle prescrizioni contenute nel parere del Comune di Rivergaro – Ufficio Tecnico Comunale Servizio Urbanistica e Ambiente - assunto al protocollo ARPAE al n. 46036 del 18/03/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 9 - Prescrizioni impartite dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale**

1. Il Concessionario è tenuto alla rigorosa osservazione delle seguenti prescrizioni contenute nel parere dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale assunto al protocollo ARPAE al n. 50199 del 25/03/2022 :
  - il concessionario dovrà osservare il locale regolamento di raccolta rifiuti;
  - ove necessario le strutture di supporto alle manifestazioni dovranno essere dotate di autonomo sistema di trattamento delle acque reflue o essere collegate alla pubblica fognatura;
  - nell'area demaniale non possono essere svolte manifestazioni, eventi, attività con utilizzo di aeromobili a motore (droni, aeromodelli o similari) o di fuochi pirotecnici, o con rilascio di oggetti in atmosfera (esempio: palloncini, lanterne cinesi o similari);
  - l'attività dovrà rispettare la normativa in materia di emissioni sonore e luminose;

#### **Art. 10 - Sanzioni**

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n°

7/2004 ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

**Il legale rappresentante dell'Associazione "Tramballando Pro Loco di Rivergaro" - C.F. e P.IVA: 01292950332, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

**In data 17/06/2024 Firmato per accettazione, della legale rappresentante della concessionaria**



ALLEGATO SUB 2



**ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
Unità Gestione Demanio Idrico - Piacenza**  
PEC: aoppc@cert.arpa.emr.it

e, p.c.:  
**COMUNE DI RIVERGARO**  
PEC: comune.rivergaro@sintranet.legalmail.it

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA  
BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE**  
PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

**TRAMBALLANDO Pro Loco Rivergaro**  
PEC: tramballando@pec.it

Classifica: 6.10.20.03\_Pidr-230/2019A/A-2-5-2-4.5

**Oggetto: L.R. 7/2004 – RICHIEDENTE: TRAMBALLANDO PRO LOCO RIVERGARO – RINNOVO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI DEL FIUME TREBBIA IN COMUNE DI RIVERGARO (PC) PER USO MANIFESTAZIONI TEMPORANEE PER SPETTACOLI – IN PRECEDENZA RILASCIATA DA QUESTO SERVIZIO CON ATTO N. 9091 DEL 02/07/2014 E MODIFICA CON ATTO N. 1858 DEL 16/04/2018 IN FAVORE DI TRAMBALLANDO PRO LOCO – SINADOC N° 12903/22 - COD. PROC. PC14T0017 - RICHIESTA PARERI, NULLA-OSTA - VALUTAZIONI**

**EMISSIONE PARERE DI COMPETENZA**

**VISTA** la nota ARPAE/SAC Piacenza n. 46163 del 21/03/2022, registrata al prot. AIPo con n. 6728 in pari data, riguardante la conferma del parere espresso da AIPo, con nota prot. 6111 del 14/03/2022 (registrata al protocollo ARPAE/SAC Piacenza al n° 42397, in pari data), in merito al rinnovo della concessione intestata all'associazione Tramballando Pro Loco Rivergaro, concernente la richiesta di occupazione di terreni demaniali, lungo la sponda destra del fiume Trebbia in Comune di Rivergaro (PC) – Località "Rive di S. Agata", avente superficie complessiva pari a circa mq 800, da destinarsi a manifestazioni temporanee, come spettacoli folkloristico/musicali, compresa l'installazione di un palco per la musica e di tavoli per n. 5 periodi temporali discontinui, non superiori a gg. 12 consecutivi ciascuno, – compresi all'interno del periodo tra il 1 marzo e il 30 ottobre dell'annualità e censiti al N.C.T. del succitato Comune al Fg. 22, fronte mapp. 336;

**RICHIAMATO** l'atto di concessione n. 9091 del 02/07/2014 modificato con atto n. 1858 del 16/04/2018, ancora vigente in virtù della normativa vigente in materia emergenza COVID 19 (da ultimo D.L. n. 221 del 24/12/2021) che ha prorogato la scadenza delle concessioni e delle autorizzazioni di cui all'art. 103 comma 2 del D.L. n. 18/2020 in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza medesimo (cioè fino al 29/06/2022);

**VISTI** i Pareri Idraulici AIPO prot. n.3066 del 13/02/2018, n. 20659 del 22/07/2014 e n. 6111 del 14/03/2022;

**CONSIDERATO CHE** l'area demaniale richiesta in concessione risulta essere la medesima indicata nelle istanze che hanno portato ai precedenti pareri AIPO sopracitati;

**ESPERITI** gli opportuni accertamenti mediante sopralluogo presso l'area demaniale richiesta in concessione;

**VISTO** il Disciplinare tecnico-idraulico emesso da AIPO/Ufficio Operativo di Piacenza con nota n. 17074 del 06/05/2011, relativo alla concessione al Comune di Rivergaro di tutto il tratto di LungoTebbia prospiciente l'abitato, allegato alla Determinazione della Regione Emilia-Romagna n.2990 del 12/03/2012;

**PREMESSO CHE questa Agenzia, in qualità di autorità idraulica, si esprime esclusivamente in merito agli aspetti legati alla compatibilità idraulica, mentre non si esprime sulla ammissibilità di quanto richiesto rispetto alle norme d'uso introdotte da ADBPo e Provincia, di seguito richiamate;**

**CONSIDERATO** che il PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po con deliberazione n.2 del 03/03/2016, colloca l'area demaniale in argomento nella Fascia P2 – Alluvioni poco frequenti – media probabilità (TR 50-200 anni);

**CONSIDERATO** che la medesima area ricade all'interno delle fasce del PTCP della Provincia di Piacenza vigente e nello specifico in: Fascia A - Fascia di deflusso della piena\_Zona A2 alveo di piena;

**PRESO ATTO** che in base al criterio stabilito dall'art. 1, comma 7 delle NTA del PAI, a norma del quale "sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle presenti Norme, contenute nella legislazione in vigore, comprese quelle [omissis] (contenute) negli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale ovvero in altri piani di tutela del territorio [omissis]", l'area in questione deve essere sottoposta alle prescrizioni maggiormente restrittive;

**CONSIDERATO** che per quanto sopra riportato le norme di riferimento per l'area in argomento sono quelle relative alla fascia A del sopracitato PTCP;

**VISTE** quindi le Norme dettate dal PTCP 2007 di Piacenza per quanto esplicitato dall'Art. 11\_Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (modificato con Variante specifica approvata con atto C.P. n. 8 del 6 aprile 2017);

**RICHIAMATA** la nota del Comune di Rivergaro prot. n.15467 del 31/12/2020 mediante la quale il Comune stesso comunicava che "*l'amministrazione Comunale di Rivergaro ha intenzione di avviare un percorso con il Parco Regionale Fluviale del Trebbia per l'elaborazione di un piano di riqualificazione dell'intero tratto del fiume Trebbia soggetto a tutela, con particolare attenzione all'area più prossima al capoluogo, ed in esito a tale percorso arrivare a regolamentare usi, forme e modalità di fruizione dell'area*";

**CONSIDERATA** la nota AIPO prot. n.27118 del 29/10/2020 con la quale veniva richiesto al Comune di Rivergaro la redazione di uno studio di compatibilità con lo stato di rischio esistente e con lo stato ambientale e paesaggistico dei luoghi, per tutte le attività attualmente presenti sui terreni di origine alluvionale costituenti il "Parco Trebbia" ed estesi nel territorio del Comune di Rivergaro tra le località "Fontanamore-Capoluogo-Rive Sant'Agata", così come previsto dall'art.12 c.5i delle Norme del PTCP /Piacenza sopracitato;

**ANALIZZATO** quanto inserito nello studio di compatibilità sopracitato, trasmesso dal Comune di Rivergaro in data 12/08/2021 e registrato al protocollo AIPO con n. 21515 in pari data;

**VALUTATO** che lo studio di compatibilità a firma del Dott. Geol. Gabriele Corbelli, trasmesso dal Comune di Rivergaro, non possiede il grado di approfondimento necessario ai fini dell'emissione dei pareri idraulici di competenza;

**VISTA** la conseguente richiesta di integrazioni trasmessa con nota AIPO n° 23640 del 13/09/2021;

**VISTA** la nota del Comune di Rivergaro redatta in data 24/12/2021 prot.17487, registrata al protocollo AIPO in data 26/12/2021 con n° 34118 avente come oggetto: problematiche demaniali in sponda destra fiume Trebbia nell'abitato di Rivergaro, nella quale in particolare il comma b) afferma che "...l'Amministrazione Comunale procederà ad avvisare formalmente i concessionari affinché gli stessi provvedano alla verifica degli ancoraggi delle strutture fisse presenti in relazione ai dati contenuti nello studio geologico e nello stesso tempo l'obbligo di rimozione durante il periodo di non attività di ogni elemento e/o arredo mobile presente sull'area in uso da parte del concessionario con allontanamento in altra area non demaniale...";

**CONSIDERATI** i recenti confronti e gli approfondimenti con l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po e la Provincia di Piacenza;

**VISTO** il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

**VISTO** l'art. 93 e seguenti del R.D. 523/1904 sulle Opere Idrauliche e sulla Polizia delle Acque Pubbliche;

**CONSIDERATO** che non è prevista l'installazione di strutture fisse bensì mobili;

**CONSIDERATA** la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

**EVIDENZIATO** che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904,

**SI ESPRIME PARERE POSITIVO  
PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI**

al rinnovo della concessione all'associazione Tramballando Pro Loco Rivergaro, per utilizzo di pertinenza idraulica lungo la sponda destra del Fiume Trebbia – mq. 800 circa – da destinarsi a manifestazioni temporanee, come spettacoli folkloristico/musicali, compresa l'installazione di un palco per la musica e di tavoli per n. 5 periodi temporali discontinui, non superiori a gg. 12 consecutivi ciascuno, – compresi all'interno del periodo tra il 1° marzo e il 30 ottobre di ogni annualità;

il presente atto è emesso subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

**Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. le attività di cui al presente parere idraulico saranno sotto l'esclusiva responsabilità e a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto dettato dal presente parere e relative prescrizioni, dovrà essere nuovamente accordato da quest'Ufficio; l'esecuzione di opere e/o attività difformi a quanto prescritto o l'inosservanza delle condizioni dettate comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare al richiedente mediante raccomandata o a mezzo posta

elettronica certificata.

## **Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI**

1. l'utilizzo dell'area demaniale in argomento è consentito ad uso manifestazioni temporanee, come spettacoli folkloristico/musicali, compresa l'installazione di un palco per la musica e di tavoli, nei periodi temporali di ogni anno e secondo le modalità di seguito indicate:
  - per il periodo temporale 16/09 - 14/06 di ogni annualità mediante l'utilizzo dell'area in forma non continuativa ma limitato alla durata del singolo evento, la cui compatibilità dovrà essere verificata di volta in volta con le previsioni meteorologiche e, nel caso di criticità idraulica arancione o rossa per le Zone di allerta G e H, andrà sospeso l'utilizzo e gli arredi dovranno essere allontanati con immediatezza dall'area, che dovrà essere lasciata completamente libera;
  - per il periodo temporale 15/06-15/09, mediante la collocazione in forma temporanea, ma continuativa sul periodo, degli arredi;
2. considerato che i terreni oggetto del presente atto ricadono all'interno delle fasce esondabili del PTCP della Provincia di Piacenza vigente e nello specifico in: Fascia A - Fascia di deflusso della piena Zona A2 alveo di piena, in caso di emissione di Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica da parte della Regione Emilia-Romagna con criticità idraulica arancione o rossa per le Zone di allerta G e H, le aree in oggetto dovranno essere lasciate libere da ogni attrezzatura o suppellettile che potrebbero essere trasportate dal deflusso della piena fluviale, ed il Comune dovrà garantire l'interdizione a suddette aree tramite apposite procedure da inserire nel Piano di Emergenza comunale al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica;
3. a tale scopo il Comune di Rivergaro, unitamente ai titolari di concessione, è quindi obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena, sia mediante i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia-Romagna), sia attraverso i mezzi d'informazione; in particolare il Comune conserva la responsabilità in merito alla pubblica incolumità e messa in sicurezza delle aree in argomento mediante l'eventuale interdizione di accesso alle stesse;
4. in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese; saranno inoltre ritenuti unici responsabili per ogni danno o lesione eventualmente arrecati a persone o cose a seguito della mancata osservazione delle prescrizioni sopracitate, lasciando l'AIPO ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità giudiziale o richiesta di risarcimento danni, non esclusi quelli da eventi di piena, che potessero pervenire da chi si ritenesse eventualmente danneggiato;
5. quest'Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
6. la Ditta richiedente si impegna a:
  - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
  - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
  - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;

- non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata al presente parere;
- 7. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce esondabili del PTCP della Provincia di Piacenza vigente e nello specifico in: Fascia A - Fascia di deflusso della piena Zona A2 alveo di piena), e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
- 8. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente atto, così come dovrà provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree;
- 9. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso senza limiti temporali alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
- 10. quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà eseguita come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
- 11. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza;

### **Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del parere in oggetto, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto quest'Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente atto, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questo parere riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocato immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative pertinenze idrauliche, senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Agenzia si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle strutture a servizio dell'attività e del materiale di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite

dall'AIPO;

4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni quest'Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente;
5. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

\*\*\*\*\*

Il presente parere, che annulla e sostituisce i precedenti pareri idraulici emessi da AIPO/Piacenza relativi alla richiesta di utilizzo dell'area indicata all'oggetto, non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo. Nello specifico si evidenzia che la scrivente Agenzia non ha competenze nel merito dell'espressione dei pareri riguardanti sia la compatibilità urbanistica che l'ammissibilità rispetto alle norme del PTCP in relazione alle strutture e attività descritte nella richiesta.

**IL DIRIGENTE**

Dott. Ing. Mirella Vergnani

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)*

**VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica**

Ing. Stefano Baldini





# COMUNE DI RIVERGARO

Provincia di Piacenza  
UFFICIO TECNICO COMUNALE  
SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE  
Responsabile arch. Stefano Tamengo



Prot. n. 3674

Rivergaro, lì 18/03/2022

ALLEGATO SUB 3

**ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni**  
**Unità Gestione Demanio Idrico - Piacenza**  
PEC: [aoppc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoppc@cert.arpa.emr.it)

E p.c. **AIPO - Agenzia Interregionale PO**  
PEC: [protocollo@cert.agenziapo.it](mailto:protocollo@cert.agenziapo.it)

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA**  
**BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE**  
PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it)

**TRAMBALLANDO Pro Loco Rivergaro**  
PEC: [tramballando@pec.it](mailto:tramballando@pec.it)

**Oggetto: L.R. 7/2004 – CONCESSIONARIO: Tramballando Pro Loco Rivergaro – CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI DEL FIUME TREBBIA IN COMUNE DI RIVERGARO (PC) PER USO MANIFESTAZIONI TEMPORANEE PER SPETTACOLI - RILASCIATA CON ATTO N. 9091 DEL 02/07/2014 E MODIFICA CON ATTO N. 1858 DEL 16/04/2018 - COD. PROC. PC14T0017 – SINADOC N° 34581/17**

## EMISSIONE PARERE DI COMPETENZA

**VISTA** la nota ARPAE/SAC Piacenza n. 17273 del 02/02/2022, registrata al prot. 1453 in data 03.02.2022, riguardante il rinnovo della concessione, intestata all'associazione Tramballando Pro Loco Rivergaro, per utilizzo di area demaniale posta lungo la sponda destra del Fiume Trebbia – mq. 800 circa – da destinarsi a manifestazioni temporanee, come spettacoli folkloristico/musicali, compresa l'installazione di un palco per la musica e di tavoli;

**RICHIAMATO** l'atto di concessione n. 9091 del 02/07/2014 modificato con atto n. 1858 del 16/04/2018, agli atti del Servizio, in cui si evidenzia che la concessione di cui trattasi, in virtù della attuale normativa in materia emergenza COVID 19 (da ultimo D.L. n. 221 del 24/12/2021) che ha prorogato la scadenza delle concessioni e delle autorizzazioni di cui all'art. 103 comma 2 del D.L. n. 18/2020 in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza medesimo (cioè fino al 29/06/2022), è pertanto ancora vigente;

**RICHIAMATO** il parere favorevole precedentemente espresso da parte del Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente in data 23/12/2017 prot.n. 10818;

**PRESO ATTO** che:

- l'area oggetto di concessione risulta ricadere nell'ambito del "Sistema delle Dotazioni", classificato "COL-S.c – Verde pubblico attrezzato e impianti sportivi - (par) – Parco del fiume Trebbia dal vigente RUE –

Regolamento Urbanistico Edilizio – Parte III, approvato con delibera della Consiglio comunale n. 111/2021 cui fa riferimento il Capitolo 1.1 delle relative Norme tecniche di attuazione;

- la tipologia di attività oggetto di parere, riguardante la installazione di un chiosco ad uso bar e l'esposizione di tavolini, risulta compatibile con gli usi al comma 8 dell'art. 1.1.2 – Aree per attrezzature e spazi collettivi – COL della parte II del RUE;
- le dimensioni della struttura che si intende installare risultano rispettare abbondantemente il parametro previsto al comma 13 dello stesso articolo sopra richiamato riferibile alla estensione dell'area demaniale oggetto di concessione;

**EFFETTUATO** apposito sopralluogo presso l'area oggetto di richiesta;

**PRESO ATTO** della Determinazione della Regione Emilia-Romagna n.2990 del 12/03/2012 attinente alla concessione al Comune di Rivergaro di tutto il tratto di LungoTebbia prospiciente l'abitato;

**PRECISATO** che questo Servizio si esprime esclusivamente per quanto attiene gli aspetti di propria competenza in materia ambientale e di conformità urbanistica rispetto alla strumentazione comunale vigente;

**PRESO ATTO:**

- dell'esito del video incontro svoltosi in data 07/12/2021 ed il relativo verbale inviato agli Enti preposti alla valutazione ed espressione del parere di competenza;
- lo studio di compatibilità idraulica comprendente lo stato di rischio e lo stato ambientale e paesaggistico dei luoghi già redatto dal Dott. Gabriele Corbelli su richiesta di AIPO è in corso di approfondimento a seguito di richiesta di integrazioni da parte della stessa Agenzia;
- che, rispetto alla precedente richiesta di concessione, non si rilevano modifiche riguardo la tipologia di utilizzo e di installazioni previste;

**RICHIAMATO** il decreto sindacale di nomina in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Rivergaro n. 17744 del 31/12/2021;

per quanto sopra,

#### **ESPRIME**

**PARERE POSITIVO** al rinnovo della concessione all'Associazione TRAMBALLANDO Pro Loco Rivergaro, ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., per l'utilizzo di area demaniale posta lungo la sponda destra del fiume Trebbia – mq. 800 circa – da destinarsi a manifestazioni temporanee, come spettacoli folkloristico/musicali, compresa l'installazione di un palco per la musica e di tavoli;

Il rilascio del presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

#### **Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. le attività di cui al presente parere saranno sotto l'esclusiva responsabilità e a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto dettato dal presente parere e relative prescrizioni, dovrà essere nuovamente esaminato e oggetto di parere da parte di questo Servizio.
4. l'esecuzione di opere e/o attività difformi a quanto prescritto o l'inosservanza delle condizioni dettate comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni

legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare al richiedente mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata.

### **Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI**

1. l'utilizzo dell'area demaniale in argomento è consentito nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni che qui si intendono integrative del presente parere, emesse da parte degli Enti preposti con particolare riferimento in ordine alla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica derivante dall'utilizzo di detta area demaniale ricadente nelle fasce esondabili del PTCP e quindi alla preventiva consultazione da parte del soggetto interessato (Concessionario) dei bollettini e avvisi emessi dagli organi competenti (Regione Emilia-Romagna e Comune di Rivergaro), sia attraverso i mezzi d'informazione nonché all'obbligo di rispetto dei divieti e delle interdizioni eventualmente attivate in relazione ai possibili eventi;
2. l'Amministrazione comunale a tale fine potrà richiedere al Concessionario di uniformarsi ai sistemi di allerta e messaggistica di avviso eventualmente adottati dall'Ente nell'ambito della gestione del Piano di protezione civile fornendo all'Ente i propri recapiti telefonici e/ mail;
3. in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali anche in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Amministrazione, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno, avvenire a proprie cure e spese; saranno inoltre ritenuti unici responsabili per ogni danno o lesione eventualmente arrecati a persone o cose a seguito della mancata osservazione delle prescrizioni sopracitate, lasciando il Comune di Rivergaro ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità giudiziale o richiesta di risarcimento danni, non esclusi quelli da eventi di piena, che potessero pervenire da chi si ritenesse eventualmente danneggiato;
4. la Ditta richiedente si impegna a:
  - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
  - non eseguire opere o interventi che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi e dell'ambiente;

### **Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del parere in oggetto, che si intende accordato esclusivamente sotto il profilo ambientale e di conformità rispetto alla strumentazione urbanistica comunale e alla pianificazione sovracomunale là dove non ricompresa nella prima e pertanto questo Servizio si ritiene estraneo agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente atto, non esclusi gli eventi di piena;
2. il presente parere potrà essere oggetto di revisione, ovvero a revoca, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario qualora sopravvenissero modifiche alle condizioni che ne hanno ora reso possibile il rilascio anche connesse alla eventuale revisione degli strumenti urbanistici e/o nuova o diversa regolamentazione dell'uso delle aree o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed

all'allontanamento delle strutture a servizio dell'attività e del materiale di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno eventualmente impartite;

3. in caso di inadempienza delle suddette condizioni e per quanto di competenza, il Comune di Rivergaro si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente;
4. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle opportune sedi giurisdizionali.

**IL RESPONSABILE**  
**del Servizio**  
arch. Stefano Tamengo



**ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni**  
**Unità Gestione Demanio Idrico - Piacenza**  
aoppc@cert.arpa.emr.it

e, p.c.:  
**COMUNE DI RIVERGARO**  
comune.rivergaro@sintranet.legalmail.it

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA**  
**BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE**  
protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

Classifica: 6.10.20.03\_Pidr-230/2019A/A-2-5-15-1

**Oggetto:** **Comunicazione in merito alle concessioni vigenti sul Lungo Trebbia in aree demaniali di pertinenza del fiume Trebbia in Comune di Rivergaro (PC)**  
**RETTIFICA A PARERE IDRAULICO DI COMPETENZA**

**RICHIAMATI:**

- **I rinnovi delle seguenti Concessioni rilasciate dalla Vostra Agenzia:**
  - DET-AMB-2022-2695 del 27/05/2022 - CONCESSIONARIA: ASSOCIAZIONE TRAMBALLANDO PRO LOCO DI RIVERGARO - SINADOC: 12903/2022 - CODICE PROCEDIMENTO: PC14T0017;
  - DET-AMB-2022-3130 del 20/06/2022 - CONCESSIONARIA: GATTI PAOLA - SINADOC:21389/2021 - CODICE PROCEDIMENTO: PC16T0003;
  - DET-AMB-2022-1741 del 06/04/2022 - CONCESSIONARIO: CONTARDI RAFFAELLA - SINADOC: 5939/2020 - CODICE PROCEDIMENTO: PC14T0019.
- **La variante della seguente Concessione rilasciata dalla Vostra Agenzia:**
  - DET-AMB-2023-3518 del 11/07/2023 - CONCESSIONARIA: GELAPERITIVO DI BALLERINI SABRINA - SINADOC: 10385/2023 – CODICE PROCEDIMENTO: PC22T0024.
- **La nuova seguente Concessione rilasciata dalla Vostra Agenzia:**
  - DET-AMB-2022-2160 del 29/04/2022 - CONCESSIONARIA: CASTIGNOLI MARA - SINADOC: 12912/2022 – CODICE PROCEDIMENTO: PCPPT2350.
- **Il cambio di titolarità della seguente Concessione rilasciata dalla Vostra Agenzia:**

- DET-AMB-2022-2160 del 29/04/2022 - CONCESSIONARIA: PASSAGGIO DI TITOLARITA' DA LEMONLIME DI MORENGHI GIORGIA A PASTEQUE DI SCRIVANI ANITA - SINADOC: 19475/2023 – CODICE PROCEDIMENTO: PC21T0014.

**CONSIDERATO CHE:**

- le Concessioni sopracitate hanno una durata pluriennale con scadenza non prima del 2026;
- che le stesse riportano prescrizioni impartite dai vari enti per la gestione dell'occupazione;
- che la scrivente Agenzia ha riportato all'interno dei singoli pareri idraulici rilasciati per competenza relativi alle varie Concessioni e ad esse allegati, una prescrizione **all'Art. 2 "ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI"** ove viene indicato un differente comportamento da tenersi a seconda del periodo temporale di utilizzo dell'area, differenziando tra il periodo estivo (15/06-15/09) ed il resto dell'anno (16/09 - 14/06) di ogni annualità;

**VISTO** che in questi ultimi anni il costante monitoraggio da parte dell'Agenzia scrivente dei diversi eventi di piena del fiume Trebbia succedutisi ha permesso di verificare come il sistema di allertamento meteo ad opera di ARPAE si sia affinato, anche alla luce degli ultimi eventi meteo avversi accaduti sul territorio regionale e nazionale, con un rilascio delle allerte meteo tempestivo e attento;

nelle more che il Comune di Rivergaro, come concordato nelle riunioni intercorse, proceda all'installazione e alla messa in funzione di un sistema di allertamento alla cittadinanza in caso di allerte meteo o evento di piena in atto/previsto, come indicato nella bozza di regolamento per l'utilizzo dell'area demaniale trasmesso dal Comune in data 18/07/2023, e che si auspica venga posizionato il prima possibile, come soluzione definitiva per la corretta gestione della pubblica sicurezza nei confronti dei cittadini;

**SI STABILISCE DI SOSTITUIRE** l'articolo 2 "ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI" in tutti i pareri idraulici relativi alle concessioni vigenti, **CON IL SEGUENTE:**

1. considerato che i terreni oggetto del presente atto ricadono all'interno delle fasce esondabili del PTCP e del PGRA, in caso di emissione di Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica da parte della Regione Emilia-Romagna con criticità idraulica arancione o rossa per le Zone di allerta G e H, le aree in oggetto dovranno essere lasciate libere da ogni attrezzatura o suppellettile che possa essere trasportata dal deflusso della piena fluviale, ed il Comune dovrà garantire l'interdizione alle suddette aree tramite apposite procedure da inserire nel Piano di Protezione Civile comunale al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica;
2. a tale scopo il Comune di Rivergaro, unitamente ai titolari di concessione, è quindi tenuto a informarsi sulle previsioni di piena, sia mediante i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia-Romagna), sia attraverso i mezzi d'informazione, oltre che a monitorare eventuali innalzamenti del livello del Fiume peggiorativi rispetto a quanto previsto dall'allertamento regionale tramite gli idrometri posti a monte di Rivergaro e consultabili sui siti istituzionali regionali; in particolare il Comune conserva la responsabilità di protezione civile in merito alla pubblica incolumità e messa in sicurezza delle aree in argomento mediante l'eventuale interdizione di accesso alle stesse ed evacuazione degli eventuali presenti;
3. in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese; saranno inoltre ritenuti unici responsabili per ogni danno o lesione eventualmente arrecati a persone o cose a seguito della mancata osservazione delle prescrizioni sopracitate, lasciando l'AIPO ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità giudiziale o richiesta di risarcimento danni, non esclusi quelli da eventi di piena, che potessero pervenire da chi si ritenesse eventualmente danneggiato;

4. quest'Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
5. la Ditta richiedente si impegna a:
  - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
  - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
  - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
  - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata al presente parere;
6. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce esondabili del PTCP e del PGRA, e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
7. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche a causa e durante l'esercizio del presente atto, così come dovrà provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree;
8. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia, nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso senza limiti temporali alle aree per i mezzi di servizio e le macchine operatrici;
9. quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà eseguita come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
10. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

Il presente atto è emesso al fine di aggiornare esclusivamente l'art. 2 delle prescrizioni stabilite ai sensi del R.D. n. 523/1904 dalla scrivente Agenzia per l'emissione degli atti concessori citati in premessa; rimangono valide tutte le altre prescrizioni indicate nei singoli pareri e riportati nelle concessioni vigenti.

#### IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Gianluca Zanichelli

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)*

**VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica**

Ing. Stefano Baldini



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**